

COMUNE DI PISTOIA

Regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'I.R.PE.F.

Approvato con deliberazione CC n° 73/2012

- ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2. ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
- ART. 3. SOGLIA DI ESENZIONE
- ART. 4. ENTRATA IN VIGORE

Art. 1. Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento, contenente disposizioni in materia di compartecipazione comunale dell'addizionale all'I.R.Pe.F., è adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
- 2) Per le materie che non sono qui regolamentate si applicano le leggi vigenti con particolare riferimento all'art. 1, commi 3 e 3-bis, del D. legisl. 28 settembre 1998, n. 360, così come modificato dall'art. 1, comma 142, della L. 27 dicembre 2006, n.296 (Legge finanziaria 2007) e all'art. 1, comma 11, del D.L. 13-8-2011 n. 138, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della L. 14 settembre 2011, n. 148

Art. 2. Aliquota di compartecipazione

- 1) L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è stabilita nella misura dello 0,8 (zero virgola otto) punti percentuali.

Art. 3. Soglia di esenzione

- 1) E' stabilita l'esenzione dall'addizionale per i contribuenti che percepiscano un reddito imponibile annuo ai fini I.R.Pe.F. inferiore od uguale a € 15.000
- 2) La soglia di esenzione di cui al comma precedente deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Art. 4. Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore secondo le norme di legge